

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdcb.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdcb.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdcb.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdcb.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdcb.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdcb.bo.it

Bologna, 17 novembre 2023

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Registro Imprese - Il Registro dei TITOLARI EFFETTIVI: interessa le sole Società di capitali (SpA, Srl, Sapa, Coop, ecc.)

Iniziamo col ricordarvi, per chi già non l'avesse fatto, di inviarci a brevissimo termine il Modulo compilato dei Titolari effettivi affinché si possa compilare e inviare la Comunicazione al Registro Imprese, come da nostra precedente Circolare del 13 ottobre scorso.

ACCONTI D'IMPOSTA - Scad. 30.11.2023

Il prossimo **30 novembre** scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2023 nonché delle relative imposte sostitutive e addizionali.

Riepiloghiamo brevemente la normativa.

L'**obbligo** di versamento va verificato sulla base degli importi indicati nella passata Dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, l'acconto IRPEF 2023 non va corrisposto se l'importo del rigo "**Differenza**" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) della Dichiarazione dei redditi PF dell'anno scorso è pari o inferiore a 51 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2023 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Se il versamento è da effettuarsi, occorre scegliere il **metodo di calcolo** tra "storico" e "previsionale".

In base al metodo **storico**, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante da specifici righe dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo **previsionale**, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa). Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera **non uniforme**, nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;

- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino **congrui** rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una **riduzione** dell'imposta relativa al 2023 rispetto a quella dovuta per il 2022, anche se espone al rischio dell'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l'importo della prima rata non supera **103 euro**, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Si ricorda, inoltre che, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), la misura della prima e seconda rata è fissata al 50%. Per gli altri, resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Novità

I decreti in corso di approvazione contengono una "agevolazione" (ma non la riteniamo tale) per le Ditte individuali ed i professionisti che hanno ricavi/compensi 2022 fino ad € 170.000: in tal caso è consentito di differire il pagamento del 2° acconto al 16.1.2024 (ad eccezione dei contributi Inps che scadono sempre il 30.11 e Inail) e anche di rateizzare tale importo in 5 rate costanti al tasso del 4% annuo.

Questo differimento di pagamento non ci sembra conveniente soprattutto perché complica notevolmente gli adempimenti.

IMU - Scad. 16.12.2023

Come tutti gli anni il 16 dicembre scade il pagamento del saldo IMU 2023. Per un corretto calcolo e' necessario che ci portiate eventuali rogiti di acquisto o vendita di immobili del 2023 e eventuali contratti di locazione stipulati nel 2023, specificando la tipologia di contratto per ottenere le agevolazioni previste per le locazioni a canone concordato.

Acconto Iva - Scad. 27.12.2023

Come tutti gli anni, il 27 dicembre scade il pagamento dell'acconto Iva, sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

L'acconto puo' essere calcolato in 3 modi diversi: quello **storico**, quello **previsionale** e quello **effettivo**.

Metodo storico: l'acconto e' calcolato nell'88% di quanto dovuto per l'ultimo periodo - mese o trimestre - del 2022: chi all'epoca era a credito di Iva, nulla oggi deve versare come acconto, come pure chi non raggiunge € 103 di acconto.

Metodo previsionale: chi nell'ultimo periodo 2022 risultava a debito oggi puo' comunque non versare l'acconto Iva se ritiene di essere a credito.

Metodo effettivo: consente di calcolare esattamente l'importo dell'acconto, che va versato al 100%, comprendendo tutte le operazioni **effettuate** fino al 20.12.2023 e registrate - o soggette a registrazione - nei Registri Iva. Quindi vanno considerate anche le consegne, ad es., effettuate il 18.12.2023 pur se la fattura viene emessa via SdI dopo il 20.12.2023.

Il versamento va effettuato col solito mod. F24 in Home Banking utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

In caso di compensazione del debito per l'acconto Iva con crediti di altri tributi (es. credito Irpef/Ires, credito Irap, crediti per bonus fiscali, ecc.) ricordiamo che vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Ag. Entrate, cioe' l'F24 on line e l'F24 web, e che la compensazione non puo' superare in un anno solare i 5.000 euro, salvo esista il Visto di conformita'.

Bollo sulle fatture elettroniche - Scad. 30.11.2023

Sale a 5.000 euro la soglia per i pagamenti cumulativi dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (e-fatture).

In particolare e' stato aumentato **da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato**, entro l'anno, **il versamento dell'imposta di bollo**.

Dal 1 gennaio 2023 l'importo-soglia per usufruire delle modalità di versamento unitarie e' salito a 5.000 euro.

Pagamento bollo e-fatture: ecco il calendario 2023 aggiornato

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2023	31 maggio 2023 (*) (**)
2° trimestre 2023	30 settembre 2023 (**)
3° trimestre 2023	30 novembre 2023
4° trimestre 2023	28 febbraio 2024

(*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(**) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.

Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo cade in un giorno festivo, essa slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Controllare sempre le Dichiarazioni d'intento

Al fine di evitare gravose sanzioni, vi ricordiamo di monitorare costantemente sia le Dichiarazioni d'intento ricevute che quelle emesse.

Il plafond IVA indicato nella dichiarazione d'intento rappresenta l'importo massimo di acquisti che un esportatore abituale può effettuare, da un determinato fornitore, beneficiando del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72.

Salvo successivi incrementi, pertanto, il cedente o prestatore deve astenersi dall'effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un ammontare maggiore rispetto al plafond che è stato indicato dal cessionario o committente.

Per avvalersi di questa facoltà gli esportatori abituali devono predisporre una dichiarazione d'intento e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia un'apposita ricevuta telematica. Le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse sono rese disponibili, a ciascun fornitore, nel proprio "Cassetto fiscale".

Prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità IVA (cioè prima di consegnare la merce al cliente), il cedente o prestatore deve verificare che il cliente esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. È indispensabile che il fornitore monitori costantemente l'importo delle operazioni non imponibili IVA effettuate nei confronti di ciascun esportatore abituale, in modo da non superare l'ammontare del plafond indicato da quest'ultimo.

Questo controllo potrebbe non essere agevole, considerato che nel corso dell'anno l'esportatore abituale ha facoltà di ridurre il plafond, o persino di revocare la dichiarazione d'intento, manifestando tale intenzione in forma libera, per esempio, a mezzo e-mail. Tra l'altro, l'esportatore abituale può anche decidere di non avvalersi del plafond limitatamente ad alcune operazioni.

In caso di "s plafonamento" è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Per regolarizzare la propria posizione, il fornitore è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento art. 26/633, al fine di addebitare l'IVA al cessionario o committente.

Anticipazioni sulla Finanziaria 2024 - Superbonus 110% e successiva vendita dell'immobile

Come è noto, il bonus 110% per ristrutturazione di immobili ha avvantaggiato molti contribuenti i quali, possedendo da tempo un immobile, lo hanno ristrutturato col Superbonus cedendo il credito e spendendo poco o niente; in caso di successiva vendita il plusvalore non subiva tassazione se il possesso dell'immobile era superiore ai 5 anni.

Ora, con un Decreto di dubbia legittimità, allo scopo di mitigare gli effetti del bonus 110%, la nuova Legge Finanziaria prevede una tassazione del 26% sulle plusvalenze emergenti dalla vendita entro 10 anni dalla fine dei lavori di immobili su cui sono stati realizzate opere agevolate con il superbonus. I costi di ristrutturazione si considereranno irrilevanti se la vendita avviene entro 5 anni, rilevanti al 50% se la vendita avviene dopo 5 ed entro i 10 anni.

In altre parole, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono terminati lavori agevolati dall' articolo 119 del DL 34/2020 da non oltre 10 anni determina una plusvalenza imponibile Irpef, nel calcolo della quale le spese sostenute (ma solo quelle agevolate al 110% oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non rilevano se l'intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre rilevano al 50% in caso contrario.

Per fortuna questa norma non si applica se l'immobile è pervenuto per successione né se su detto immobile si è beneficiato di altri bonus edilizi diversi dal Superbonus.

Flat Tax incrementale: un esperimento valevole solo per il 2023

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un regime agevolato opzionale, anche detto "tassa piatta incrementale" o "flat tax incrementale", applicabile limitatamente all'anno 2023. Tale tassa piatta sostituisce l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali regionale e comunale.

Possano avvalersi del regime della "flat tax incrementale":

- le persone fisiche che esercitano attività di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l'esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d'imposta 2023, il regime forfetario;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

La tassa piatta si applica su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. La base imponibile agevolata al 15% non può in ogni caso essere superiore a 40.000 euro; pertanto, qualora superiore, la flat tax si applica comunque su questo ammontare.

L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo ed è soggetta alla tassazione progressiva ai fini Irpef, senza tener conto del reddito assoggettato alla flat tax.

Facciamo un esempio per meglio comprendere il funzionamento.

Ipotizzando che un contribuente consegua un reddito nel 2023 di 100.000 euro e che il reddito più elevato del triennio precedente sia pari ad 80.000, l'imposta sostitutiva del 15% si applicherà alla base imponibile di 16.000 euro (100.000 – 80.000 – (5% di 80.000) mentre sulla restante quota di 84.000 dovrà essere assolta l'Irpef e le addizionali con le regole ordinarie.

On line gli elenchi 2024 per lo Split Payment

Interessa coloro che vendono a Pubbliche Amministrazioni, Enti, Fondazioni e particolari società'.

Tale meccanismo prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Nella fattura elettronica l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche, definite dall'art. 1 c. 2 della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;

- di enti, fondazioni e società, di cui all'art. 17-ter c. 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo.

il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l'anno 2024 aggiornati al 20 ottobre 2023:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;

- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;

- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;

- enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Attenzione perché questi elenchi sono continuamente aggiornati in corso d'anno.

Ricavi: nuovo principio contabile OIC 34

Vi segnaliamo che, a partire dall'1.1.2024, entra in vigore un nuovo Principio contabile - del quale non sentivamo la mancanza - riguardante la corretta contabilizzazione dei Ricavi.

In sintesi l'ipotesi più ricorrente è quella di vendite di beni miste, cioè comprendenti una prestazione di servizi ma con un corrispettivo unitario.

Facendo un esempio, la vendita nel 2024 di un macchinario sul quale si garantisce un'assistenza gratuita per i successivi 3 anni.

Il nuovo Principio contabile prevede di calcolare - o stimare - il costo della prestazione di servizi che va oltre l'anno 2024 e di procedere a diminuire il ricavo tramite Risconti passivi. In tal modo si rinvia pro quota ai successivi esercizi il ricavo relativo all'assistenza gratuita.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) - Per notizia -

Ecco un'altra diavoleria che, a nostro modesto parere, ci farà solo perdere tempo prezioso, visto che le scadenze delle Dichiarazioni nel 2024 saranno anticipate di due mesi. Il che ci costringerà anche ad anticipare le chiusure dei bilanci.

Ma cos'è il CPB?

Non è altro che una proposta del Fisco rivolta solo ai soggetti con gli ISA, di stabilire preventivamente il reddito imponibile dei prossimi 2 anni.

Proviamo a fare un esempio.

La Ditta Alfa nel 2023 dichiara un fatturato di 200.000 ed un reddito imponibile di 30.000.

Il Fisco scriverà alla Ditta Alfa se vuole forfettizzare il reddito imponibile dei prossimi 2 anni a 40.000 (il 1° anno) e a 50.000 (il 2° anno).

Si può prendere o lasciare. Se si prende, le imposte saranno calcolate su tali imponibili predeterminati, anche se gli imponibili effettivi saranno inferiori o superiori. In pratica si fa un forfait.

Ma rimarranno tutti i normali adempimenti, iva, fatturazione elettronica, contabilità, registri contabili, ecc.

Saremo più precisi non appena saranno emanati i Decreti applicativi e le Circolari.

Investimenti in beni strumentali 4.0: comunicazione al MISE

Ricordiamo che entro il **30 novembre** 2023 occorre inviare al MIMIT - Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex MISE) la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d'imposta per gli investimenti 2022 4.0. Tale adempimento non incide sulla spettanza dell'agevolazione.

Il modello di **comunicazione**, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite **PEC** all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.